

MEMORIA

182/2026/I/GAS

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE)
2024/1788, RELATIVA A NORME COMUNI PER I MERCATI
INTERNI DEL GAS RINNOVABILE, DEL GAS NATURALE E
DELL'IDROGENO, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE)
2023/1791 E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/73/CE
(ATTO N. 395)**

Memoria per 4^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della
Repubblica

22 maggio 2026

1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo, attualmente all'esame, in sede consultiva, del Parlamento, dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Tale Atto rientra nel cd. "*Pacchetto gas e idrogeno*", con l'obiettivo di contribuire alla transizione del sistema energetico verso gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, in particolare l'idrogeno, al fine di raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050, garantendo il corretto funzionamento dei mercati e il dispiegarsi della concorrenza e, al contempo, rafforzando la tutela dei clienti finali, in particolare di quelli vulnerabili.

Nel dettaglio, il provvedimento in analisi prevede l'inserimento nell'ordinamento nazionale della regolazione dell'idrogeno, la cui struttura è configurata sulla base del modello del gas naturale, e assegna a questa Autorità il ruolo di autorità nazionale di regolazione dell'idrogeno.

In via generale e preliminarmente all'esame di taluni specifici aspetti dello Schema di decreto, l'Autorità, nel rappresentare la propria piena disponibilità ad assumere le funzioni che il Legislatore intende affidarle, ritiene di esprimere apprezzamento in ordine alla definizione del disegno legislativo in questione, che appare completo e ben calibrato, comprendendo tutti gli aspetti necessari affinché il Regolatore nazionale possa svolgere correttamente e con efficacia il nuovo ruolo che gli verrebbe assegnato in tale nuovo ambito.

Nel seguito sono riportate le considerazioni dell'Autorità in merito ad alcune proposte normative contenute nel provvedimento, alla luce delle proprie competenze istituzionali e conoscenze pluriennali maturate nell'affine settore del gas naturale.

2. Certificazione, diritti dei clienti e sistemi di misurazione

Il Capo I introduce un insieme di disposizioni volto a rafforzare i meccanismi di certificazione dei gas rinnovabili e dei combustibili a basse emissioni di carbonio, nonché a consolidare e a rendere più efficaci i diritti dei clienti finali e la disciplina dei sistemi di misurazione, sia nel settore del gas naturale sia, in prospettiva, nel settore dell'idrogeno.

L’Autorità condivide, in particolare, le misure finalizzate a rafforzare i diritti dei consumatori, ponendo precise condizioni in materia contrattuale, e concorda sull’introduzione della figura del cliente attivo nel mercato del gas naturale prevista dall’articolo 6, che potrà operare sul mercato individualmente o in forma aggregata, vendere sul mercato il gas rinnovabile autoprodotta e partecipare a meccanismi di efficienza energetica.

L’esplicitazione poi, all’articolo 7, del diritto dei clienti a ricevere bollette con informazioni di fatturazione (consumi, prezzi, caratteristiche ambientali delle forniture) precise, chiare e facilmente confrontabili è pienamente condivisibile e coerente con l’attività svolta dall’Autorità in tale ambito, per esempio, con l’adozione del nuovo format della “*Bolletta dei clienti finali di energia*” in vigore dallo scorso anno.

In proposito, si suggerisce di estendere anche ai clienti del settore del gas naturale “*il diritto a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata, né risolvano i contratti prima della scadenza*”; diritto già riconosciuto ai clienti di energia elettrica dall’articolo 2 del decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3.

Anche la previsione dell’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti nel settore del gas naturale, di cui all’articolo 8, si inserisce nel solco di interventi già adottati nel passato da questa Autorità. Ad oggi, infatti, in Italia quasi l’80% dei consumatori gas è già dotato di misuratore intelligente.

Al riguardo, risulta quindi fondamentale la previsione di vincolare l’introduzione di nuovi misuratori ad una valutazione costi-benefici, secondo criteri individuati da questa Autorità, anche in considerazione del fatto che la sostituzione di misuratori già evoluti prima del termine della vita utile dei medesimi comporta l’insorgere di cd. “*stranded cost*” in capo al consumatore, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 8 e dell’Allegato II della direttiva.

3. Modifiche al decreto legislativo n. 164/2000

Il Capo II apporta modifiche al decreto legislativo n. 164/2000, attuativo della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, estendendone l’ambito applicativo anche ai gas rinnovabili, ai gas a basse emissioni di carbonio e all’idrogeno.

In proposito, si evidenzia la novità introdotta riguardante i “*sistemi di distribuzione chiusi del gas*”, relativamente ai quali – in analogia con quanto già previsto per il settore elettrico – l’Autorità ha la facoltà di disporre l’esenzione dall’obbligo di approvazione preventiva delle tariffe e delle relative metodologie di calcolo e ne disciplina le modalità (articolo 13).

Pienamente condivisibili e in linea con gli obiettivi strategici dell’Autorità risultano essere anche le misure di protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica previste dall’articolo 18 del provvedimento in questione.

4. Modifiche al decreto legislativo n. 93/2011

L’articolo 34 dello schema di decreto legislativo, che inserisce un nuovo Titolo II-*bis* al decreto legislativo n. 93/2011, costituisce la parte strutturalmente centrale dello schema di decreto legislativo in esame, concentrandosi sull’assetto istituzionale e regolatorio del mercato dell’idrogeno.

In via generale, l’Autorità condivide la strutturazione del mercato dell’idrogeno delineata avendo come riferimento quello del gas naturale. In particolare, manifesta apprezzamento per la disposizione che prevede la predisposizione, da parte dei gestori delle reti, del Piano decennale di sviluppo comune per le reti del gas e dell’idrogeno, basato “*su uno scenario comune elaborato ogni due anni dai gestori delle infrastrutture pertinenti, compresi i gestori delle reti di distribuzione del gas naturale, dell’idrogeno, dell’energia elettrica e, se del caso, del teleriscaldamento*”, come declinato dall’articolo 27, comma 1, lettera f).

L’Autorità suggerisce di considerare la possibilità di sviluppare meccanismi di acquisto di lungo termine, quali ad esempio tra produttori e settori *hard-to-abate*.

Vale, inoltre, sottolineare la rilevanza delle disposizioni di cui al nuovo articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 93/2011 (introdotto dall’articolo 27 dello schema di decreto) in materia di Piani di dismissione della rete per i gestori di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si iniziano a prevedere regole volte a fronteggiare una riduzione strutturale della domanda di gas. A questo proposito, preme sottolineare che le gare per l’affidamento delle concessioni di distribuzione del gas naturale sono tuttora finalizzate a premiare lo sviluppo delle reti; pertanto, si raccomanda che sia posta particolare attenzione al necessario coordinamento tra i futuri Piani di dismissione e gli impegni di completamento e ammodernamento delle reti adottati dai gestori in occasione dell’affidamento della concessione.

L’Autorità suggerisce, tra l’altro, di considerare gli investimenti in un’ottica di efficienza e coordinamento intersettoriale (gas – idrogeno) per la riconversione delle reti di trasporto e di distribuzione esistenti.

In merito poi all’attribuzione a questa Autorità della funzione di regolazione del mercato dell’idrogeno, si apprezza in specie la facoltà alla medesima riconosciuta di valutare discrezionalmente un’eventuale imposizione di obblighi di servizio pubblico concernenti la sicurezza, la regolarità e la qualità delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente.

Infine, si registra positivamente che il Legislatore ha inteso accompagnare detto rilevante incremento di funzioni di questa Autorità in un settore del tutto nuovo con la previsione di un potenziamento della dotazione organica dell’Autorità con un incremento della pianta organica pari a dodici unità di ruolo da inquadrare nella carriera dei funzionari di livello base FIII (articolo 34, che introduce l’articolo 33-tricies bis nel decreto legislativo n. 93/11). Pur tuttavia, anche prendendo atto dell’entità numerica del contingente di risorse aggiuntive assentite dalla novella legislativa, l’Autorità ritiene quantomeno necessario, in considerazione della complessità e del rilievo strategico delle nuove attività, nonché dell’esigenza di approntare in tempi rapidi il relativo quadro regolatorio, potersi avvalere di ulteriori professionalità aggiuntive anche con competenze molto specifiche. Pertanto, si chiede le sia riconosciuta la facoltà di assunzione di 24 nuove risorse per le carriere previste dall’Autorità, non limitatamente all’inquadramento iniziale.